Pubblicato il 19/05/2017

N. 06011/2017 REG.PROV.COLL.
N. 09246/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9246 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da Fabio Marconi, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Leone, Simona Fell, Chiara Campanelli, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Leone - Fell & Associati in Roma, via Lungotevere Marzio n. 3;

contro

Regione Marche, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Simoncini dell'Avvocatura regionale con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Michele Romano in Roma, via D. Morichini, n.41;

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 ex lege domicilia;

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta della Regione Marche 5 aprile 2016, n. 313;

del Decreto del Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche n. 18 del 14 aprile 2016, relativo al concorso pubblico per esami per l'ammissione di n. 25 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Marche relativo agli anni 2016/2019 nella parte in cui, all'art. 2, comma 2, prevede che il candidato "deve essere in possesso: b) dell'abilitazione all'esercizio della professione in Italia; c) della iscrizione all'albo dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica italiana" e nella parte in cui, all'art. 2, comma 3 prevede che "i requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo devono essere già posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo di regolarizzare il requisite descritto al punto 2, let. C), prima della data di inizio del Corso;

- delle liste degli ammessi in seguito alla presentazione della domanda per la partecipazione al concorso bandito per far accedere n. 25 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Marche relativo agli anni 2016/2019, ove esistente;

- del Decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale", nella parte in cui (art. 5) prescrive che il titolo abilitativo sia già acquisito al momento della presentazione della domanda di concorso;

- del Bando di Concorso del Ministero della Salute "Concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in Medicina Generale", pubblicato in G.U. - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 35 del 3 maggio 2016;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale che esclude la possibilità di partecipare ai ricorrenti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Marche e di Ministero della Salute;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2017 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso notificato alle Amministrazioni in epigrafe indicate in data 4 agosto 2016 e depositato il successivo 9 agosto 2016, il ricorrente espone che con ricorso incardinato dinanzi al TAR MARCHE chiedeva l'annullamento degli atti meglio in epigrafe indicati e l'ammissione con riserva alla prova d'esame, ma quel Tribunale Amministrativo sanciva la competenza del TAR Lazio dinanzi al quale ha dunque riassunto il ricorso.

Espone in fatto che il bando della regione Marche prevedeva tra i requisiti di ammissione che il candidato fosse in possesso della abilitazione all'esercizio della professione e della iscrizione all'albo dei medici chirurghi entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione che, nel caso, scadeva il 21 aprile.

Precisa ancora che si è laureato nell'anno accademico 2015/2016 a marzo 2016 e che ha conseguito l'abilitazione nella prima sessione utile di luglio 2016, in data comunque antecedente a quella prevista per lo svolgimento del test di ammissione fissata per il 20 settembre, ma che, nonostante tale disposizione ha presentato la domanda di partecipazione.

2. Avverso il bando e gli altri atti meglio in epigrafe indicati deduce: 1) violazione dell'art. 2, comma 433 della legge n. 244 del 2007, della Direttiva CE 93/16/CEE, del principio di favor partecipationis, del principio di uguaglianza di cui all'art. 3, 97, 117 Cost., dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per difetto di motivazione; eccesso di potere per arbitrarietà manifesta, irragionevolezza dell'azione amministrativa, eccesso di potere per sviamento ed illogicità, ingiustizia manifesta, straripamento; violazione dei principi di

favor partecipationis e parità di trattamento; 2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34, comma 3 Cost, dei principi di imparzialità e ragionevolezza dell'azione amministrativa prescritti dagli articoli 3 e 97 Cost., violazione dell'art. 4, comma 1 del DM 20 maggio 2016, n. 313; violazione e/o falsa applicazione del principio di parità di trattamento; delle disposizioni del bando di concorso; eccesso di potere per arbitrarietà manifesta, irragionevolezza dell'azione amministrativa, sviamento ed illogicità; 3) sull'effetto conformativo dell'annullamento e, in subordine, sul risarcimento del danno.

Conclude con istanza cautelare nell'avvicinarsi della prova che si terrà il 20 settembre 2016 e chiede di annullare gli atti impugnati o in subordine di condannare gli Enti al risarcimento del danno.

3. Con decreto cautelare dell'11 agosto 2016 l'istanza cautelare è stata respinta, ma alla Camera di Consiglio del 30 agosto 2016, con ordinanza n. 4879, l'interessato è stato ammesso con riserva a partecipare al concorso visto il precedente specifico della sezione a n. 4514/2016.

4. In vista della Camera di Consiglio del 30 agosto si è costituita in giudizio la Regione Marche che ha rassegnato conclusioni opposte a quelle di parte ricorrente.

5. Con motivi aggiunti del 7 dicembre 2016 parte ricorrente ha impugnato la graduatoria nella quale risulta inserito al 2° posto su 25 e con riserva, deducendo avverso tale determinazione: 1) illegittimità derivata, violazione e falsa esecuzione del giudicato cautelare; eccesso di potere per arbitrarietà manifesta, irragionevolezza dell'azione amministrativa, sviamento ed illogicità. Oppone che la riserva andava riferita all'ammissione al concorso non alla prova che una volta superata dava pieno titolo alla prosecuzione del percorso formativo.

Conclude i motivi aggiunti chiedendo l'annullamento degli atti impugnati con riferimento alla apposizione della riserva.

6. La Regione Marche ha prodotto compiuta memoria anche contro i motivi aggiunti eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnativa del pristino atto di esclusione di cui al decreto dirigenziale n. 53 del 1° agosto 2016 e rassegnando la conclusione di rigetto anche dei motivi aggiunti.

7. Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio in vista della pubblica udienza e ha contestato tutte le prospettazioni del ricorrente.

8. Per quest'ultima il ricorrente ha insistito per l'applicazione del principio di cui all'art. 4, comma 2 bis del D.L. n. 115 del 2005 avendo superato la prova di ammissione collocandosi al 2° posto della graduatoria degli ammessi seppure con riserva ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

9. Pervenuto il ricorso per la trattazione alla pubblica udienza del 21 aprile 2017 il Collegio ha rilevato che parte ricorrente deve notificare il ricorso nei confronti di tutti i soggetti che qualora questo fosse accolto perderebbero l'opportunità di graduarsi in maniera più vantaggiosa all'interno della ridetta graduatoria.

Nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Regione Marche dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. … a n. … della graduatoria impugnata;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento

del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei contro interessati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, la Regione Marche ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione Terza del T.A.R.

Si prescrive, inoltre, che la Regione Puglia resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in

particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), interlocutoriamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, ordina a parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei termini e secondo le modalità in motivazione indicate.

Fissa per il prosieguo la pubblica udienza del 3 ottobre 2017.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Massimo Santini, Consigliere

L'ESTENSORE
Pierina Biancofiore

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO